

**Camera Dei Deputati
VIII Commissione Permanente
Ambiente, Territorio e Lavori pubblici**

***Schema di DPR concernente la disciplina semplificata per la
gestione di terre e rocce da scavo (atto 279)***

CONSIDERAZIONI AISCAT

Roma, 22 marzo 2016

Schema di DPR concernente la disciplina semplificata per la gestione di terre e rocce da scavo

Considerazioni AISCAT

Il comparto delle società concessionarie autostradali italiane – rappresentato dall'AISCAT – ritiene opportuno far presente alcune gravi criticità emerse dall'analisi dello schema di DPR contenente la nuova disciplina semplificatoria in materia di gestioni di terre e rocce da scavo.

Ci si riferisce, nello specifico, alla restrizione del limite previsto per le concentrazioni di amianto ammesse (articolo 2), all'esclusione della "stabilizzazione a calce" dalle normali pratiche industriali consentite (Allegato 3), ed alla disciplina prevista per il periodo transitorio rispetto all'applicazione del nuovo DPR (articolo 27).

Limite al valore della concentrazione di amianto

L'articolo 2 del provvedimento in questione, riduce il valore limite per la concentrazione della soglia di contaminazione da amianto in 100 mg/kg, ossia un valore dieci volte inferiore al limite attuale (1.000 mg/kg).

Al riguardo, va sottolineato come il riferimento europeo stabilente i limiti per l'amianto sia costituito dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, il quale indica per l'amianto il rispetto del limite di concentrazione per i componenti classificati come cancerogeni pari allo 0,1%, vale a dire 1.000 mg/kg.

Tale Regolamento non cita espressamente la concentrazione di amianto ammessa nei suoli ma più generalmente la concentrazione secondo la quale si può stabilire se un materiale/rifiuto è pericoloso per la presenza di sostanze cancerogene. Per il Regolamento, se la presenza di amianto risulta inferiore allo 0,1% il rifiuto è considerato "privo di amianto" e quindi "non pericoloso".

Inoltre, il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), nelle sue successive modifiche, ha richiamato il regolamento (CE) n. 1272/2008 ed il limite suddetto. Per il REACH è ammessa l'immissione sul mercato di sostanze, componenti o miscele quando la concentrazione di amianto è inferiore al limite di concentrazione generico per le sostanze cancerogene pari allo 0,1%.

Lo stesso valore limite, pari a 1.000 mg/kg, è presente nella normativa italiana.

La nostra nazione ha infatti la peculiarità di avere sul proprio territorio formazioni rocciose con presenza naturale di amianto ed ha pertanto indicato un limite nei suoli per questo specifico parametro, 1.000 mg/kg di cui al D.Lgs. n. 152/2006 parte IV titolo V allegato 5 tab. 1 *“Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare”*.

Inoltre, il valore 1.000 mg/kg, indicato nel D.Lgs. n. 152/2006 e ripreso dal DM 161/12 (ma prima ancora presente nel DM 471/1999), *corrisponde al limite di rilevabilità della tecnica analitica (diffrazione a raggi X oppure I.R. – Trasformata di Fourier)* (come da nota al termine della summenzionata tab. 1).

Per gli altri Stati membri, in assenza di uno specifico limite per l'amianto nei suoli, è comunque applicabile il limite generale per i componenti cancerogeni di sostanze e miscele indicato nel sopra richiamato Regolamento (CE) n. 1272/2008 che, come detto, è di 1.000 mg/kg.

Sulla base di quanto sopra evidenziato si ribadisce che l'introduzione di un valore soglia per l'amianto nel sottoprodotto “terre e rocce” inferiore a 1.000 mg/kg, avrebbe poco significato in quanto, oltre ad essere in contrasto con i Regolamenti europei vigenti in materia, sarebbe incoerente rispetto ad altre norme nazionali che entrano nel merito specifico dei concetti di “pericolosità” e/o di “commerciabilità” di prodotti/miscele o di rifiuti. Inoltre, oltre a non apportare alcun reale beneficio in termini di tutela della salute umana e dell'ambiente, un simile irrigidimento avrebbe come conseguenza immediata un aumento dei costi nel settore di realizzazione delle infrastrutture (per smaltimento terre ed approvvigionamento di nuovo materiale dall'estero), rendendolo meno competitivo rispetto ai sistemi europei ed allontanando anche potenziali investitori stranieri.

Molto meglio sarebbe, invece, mantenere l'attuale soglia limite ed affrontare la gestione delle terre amiantifere mediante elementi di precauzione del progetto (trasporto con sistemi chiusi, utilizzo in situ, ecc.), cantieri opportunamente apprestati e costante monitoraggio ambientale in prossimità dei cantieri stessi.

Esclusione della metodologia di “stabilizzazione a calce” tra i trattamenti di normale pratica industriale

L'allegato 3 allo schema di D.P.R. elenca i procedimenti rientranti ex lege nel concetto di “normale pratica industriale” e quindi non considerati come “trattamento” di un rifiuto o di una sostanza assimilabile ai fini di una sua riqualificazione. Tra questi procedimenti non c'è alcun riferimento alle operazioni di “stabilizzazione a calce” (o trattamento a calce) le quali vengono comunemente usate in tutta Europa nel settore delle costruzioni per rafforzare i terreni con scarsa capacità portante, costruire argini o preparare fondazioni per pavimentazioni stradali. Trattasi di operazioni considerate rispettose per l'ambiente in quanto non

costituiscono un processo potenzialmente contaminante, non generano materiali di scarto e consentono di ridurre le movimentazioni di materiale.

L'esclusione dallo schema di DPR di tali operazioni avviene a seguito della preoccupazione del Governo di poter incorrere in una procedura di infrazione, a seguito dei rilievi espressi dalla Commissione europea nell'ambito del progetto pilota n. EU5554/13/ENVI; in tale sede, la Commissione ha infatti affermato che l'attività in questione costituirebbe operazioni di trattamento di rifiuti.

A tal proposito, si deve però osservare che la Commissione non sembra tener conto della giurisprudenza comunitaria in materia e degli indirizzi adottati dalla stessa Commissione in alcuni suoi atti, quali la *“Comunicazione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti”* (COM 2007/59) e la *“Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98”* del 2012.

In tali atti si chiarisce espressamente che costituiscono trattamenti di normale pratica industriale tutti quei processi che hanno la stessa natura ed estensione di quelli che l'imprenditore compie per trasformare la materia prima in un prodotto finito, come è nel caso del trattamento a calce, che viene usualmente eseguito sui materiali da cava e sul terreno sulla base di tecniche consolidate e regolate da norme tecniche internazionali (la UNI EN 14227-1:2013 e s.m.i., riguardante “Miscele legate con leganti idraulici”).

Quanto a potenziali preoccupazioni sul fatto che il trattamento in oggetto possa essere utilizzato per inglobare e quindi “dissimulare” eventuali materiali contaminati o possa generare modifiche al valore di pH naturale del suolo trattato, va in primo luogo osservato che una preventiva caratterizzazione del materiale – prima che esso venga sottoposto alla stabilizzazione – è in grado di scongiurare ogni rischio di inquinanti inglobati, ed in secondo luogo va sottolineato come il pH dei materiali naturali sia generalmente diverso a seconda della loro origine/tipologia e quindi una variazione del relativo indice già si verifichi normalmente quando si eseguono su un sito attività che prevedono spostamento/immissione di materiale (ad esempio nel caso di realizzazione di rilevati per infrastrutture stradali).

Tutto quanto sopra considerato, e tenuto conto che i Piani di Utilizzo delle Terre relativi a progetti già approvati, secondo la normativa vigente, prevedono disposizioni che garantiscono un appropriato uso della stabilizzazione a calce, come normale pratica industriale, si propone di modificare il DPR reintroducendo la possibilità di stabilizzazione a calce, da sottoporre alle seguenti condizioni, che consentirebbero di superare i rilievi della Commissione UE ed evitare una procedura d'infrazione:

- prima dell'utilizzo delle terre scavate, vi sia l'obbligo di procedere ad una caratterizzazione, secondo quanto stabilito agli allegati 2, 4 ed 8 dello

stesso DPR, al fine di escludere ogni possibilità che si possa trattare di terre contaminate.

- venga verificato, ex ante ed in corso d'opera, il rispetto delle CSC secondo le modalità previste ai medesimi allegati 2, 4 ed 8.
- sia indicata preventivamente nel Piano di Utilizzo l'eventuale necessità del trattamento di stabilizzazione a calce, evidenziandone i benefici in termini di prestazioni geo-meccaniche.
- nel Piano di Utilizzo sia esplicitata la procedura da osservare per l'esecuzione della stabilizzazione con leganti idraulici (UNI EN 14227-1:2013 s.m.i.) al fine di assicurare il corretto dosaggio del legante idraulico stesso.

Periodo transitorio e relativa regolazione

L'articolo 27 dello schema di DPR, contenente le norme di raccordo e transitorie, prevede, al comma 1, che per i progetti ancora in corso sia lasciata al proponente la scelta se aderire alla disciplina del nuovo regolamento ovvero continuare a seguire la disciplina previgente (ossia quella del DM n. 161 del 2012).

Sebbene la disposizione sia stata considerata non opportuna nel parere espresso dal Consiglio di Stato, auspicando un intervento dirimente in un verso o nell'altro, si ritiene che tale formulazione debba invece rimanere inalterata in quanto essenziale per l'efficace proseguimento dei lavori infrastrutturali in corso. Appare difatti di fondamentale importanza tutelare i Progetti di Utilizzo di terre e rocce che siano già stati approvati od abbiano già avviato i relativi procedimenti approvativi, senza obbligare il proponente a predisporre nuovi elaborati progettuali vanificando le attività pregresse; al contrario, si otterrebbe unicamente l'effetto di ritardare l'avanzamento dei lavori e di imporre ulteriori ed inutili oneri in capo al realizzatore dell'opera.

D'altro canto, la formulazione attualmente prevista nel provvedimento è la medesima già adottata, in passato, all'interno del sopra citato DM 161/2012 per disciplinare il periodo transitorio di passaggio dal vecchio articolo 186 del codice ambientale, formulazione che allora non aveva avuto osservazioni di sorta da parte dello stesso Consiglio di Stato e che era stata asseverata anche in sede di Commissione Europea.

Ciò posto, viene ritenuto importante lasciare inalterato il comma 1 del testo dell'art. 27 nella sua attuale formulazione.

Qualora si volesse invece seguire l'indicazione fornita dal parere del Consiglio di Stato, si sarebbe quantomeno essenziale introdurre una modifica all'art. 27 secondo cui si preveda che i progetti con piani delle terre già approvati continuino a seguire la precedente normativa, anche con riguardo ad eventuali modifiche che potranno essere apportate ai piani stessi.